

932

COPIA

**COMUNE DI CARRARA
SETT. URBANISTICA**

RACCOMANDATA

Prot.n.18360/2555
Concessione Edilizia IN SANATORIA
n.35/98 del 12/03/98.

Alla cortese attenzione del Sig.
BAGNONI GIOVANNI
V.LE ZACCAGNA 3
54031 AVENZA

OGGETTO: Ritiro concessione edilizia IN SANATORIA. Comunicazione.

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 12/05/97 prot.n. 18360/2555 con la quale si richiedeva la concessione in sanatoria di cui all'art.13 della Legge 47/85, per lavori di SANATORIA PER RISTRUTTURAZIONE INTERNA E VARIANTE AI PROSPETTI FABBRICATO RESIDENZIALE siti in AVENZA V.LE ZACCAGNA 3 si comunica che la medesima è stata accolta.

La concessione potrà essere ritirata dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

- Eventuale delega per il ritiro atti;
- Ricevuta comprovante il pagamento dei diritti per il ritiro concessione di L.30.000;
- Una marca da bollo da L.40.000;
- Compilazione Mod. I.S.T.A.T.;
- Deposito progetti ai sensi di legge 46/90 e/o dichiarazione sostitutiva;

Dalla data della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art.4, comma 4°, della legge 28 gennaio 1977, n.10, per l'inizio dei lavori e di tre anni per giungere al rilascio dell'abitabilità/agibilità.

Gli atti necessari per il ritiro della concessione edilizia richiesta, devono essere completati entro sei mesi.

Carrara 12/03/98

IL DIRIGENTE
Architetto Pier Luigi Bessi

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la Segreteria del Settore Urbanistica che è aperto al pubblico esclusivamente nei giorni di LUNEDI' - SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Tecnico MARCHETTI
Amministrativo SOGGIA

Modello 2/94.
Istruttoria 407/97

Cesare Marchetti

COMUNE DI CARRARA

SETT. URBANISTICA

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI ART.13 LEGGE 47/85.

Prot.n. 18360/2555
Concessione Edilizia
n.35/98 del 12/03/98.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 12/05/97 di cui all'integrazione documentale presentata il 25/11/97 (Art.2 comma 60 L.662/96) presentata dal Sig. BAGNONI GIOVANNI nato a CARRARA il 08/12/64, residente in 54031 AVENZA indirizzo V.LE ZACCAGNA 3 C.F.BGNGNN64T08B832Q ed altri (vedi art.7) registrata il 12/05/97 al Prot. Gen. n.18360 corrispondente al n.2555 del Dipartimento Assetto del Territorio con la quale viene richiesta per la esecuzione dei lavori di SANATORIA PER RISTRUTTURAZIONE INTERNA E VARIANTE AI PROSPETTI FABBRICATO RESIDENZIALE sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 93 mappale 193-194 posta in AVENZA V.LE ZACCAGNA 3.

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28.1.77 n.10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art.47 della legge 5 agosto 1978, n.457 modificato dall'art.26/bis della legge 15 gennaio 1980, n.25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n.303;

VISTO il parere n. 1 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 22/01/98;

VISTA la legge 30 aprile 1978, n.373 ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n.1052 e D.M. 23.11.82;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale ,del //;

VISTA la proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento all'accoglimento dell'istanza;

VISTA l'autorizzazione art. 7 Legge 1497/39 n° //;

PRESO ATTO che il richiedete dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Al Sig. BAGNONI GIOVANNI residente in 54031 AVENZA V.LE ZACCAGNA 3 è concessa , alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di SANATORIA PER RISTRUTTURAZIONE INTERNA E VARIANTE AI PROSPETTI FABBRICATO RESIDENZIALE sull'area o sull'immobile, distinto in catasto al foglio n. 93 mappale n. 193-194 posta in AVENZA V.LE ZACCAGNA 3 secondo il progetto costituito da n. 1 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART.2 - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO.

A - Trattandosi di caso previsto dall'art.9, comma 1°, lettera della legge 28.1.77 n.10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

B- Trattandosi di caso previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.840 del 21.11.84 lett.;

C - Trattandosi di caso previsto dall'art.9, comma 1°, lettera b della legge 28.1.77 n.10, si allega con il numero 1 e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare i prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa.

ART. 3 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Concessione a titolo gratuito.

A - Trattandosi di caso previsto dall'art.9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n°10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

B - Trattandosi di caso previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.840 del 21.11.84 lett. .

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

La concessione edilizia è, in ogni caso, concessa fatti salvi i diritti dei terzi.

ART. 5 - OPERE IN CEMENTO ARMATO.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori .

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori entro tre anni dal 12/03/98, data della presente debbono ottenere l'abitabilità/agibilità .

L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non vengano completati entro tre anni dalla data di cui sopra.

Il termine per ottenere l'abitabilità/agibilità può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione ; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La ripresa dei lavori deve essere denunciata dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo (tagliando A) e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte del funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuto completamento della copertura del manufatto (tagliando B).

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori (tagliando C).

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:
- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

ART. 7 - PRESCRIZIONI SPECIALI.

- A norma dell'art.2 della L.R. n.88 in data 6.12.82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

ALTRI PROPRIETARI

C.F.
C.F.
C.F.

ART. 8 - CONDIZIONI

CONDIZIONI C.E.: FAVOREVOLE IN VIA DI SANATORIA ALLA CENTRALE TERMICA

VISTA LA REVERSALE n° 554 DEL 06/03/98 DI L.1.000.000 RELATIVA ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OPERE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA

P.P.F.: VISTO IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA, SI RILASCI

Al momento della riapertura del cantiere edile dovrà essere richiesta ed ottenuta autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 1.9.91 e della delib. del C.C. n.154 del 28.7.92.

Carrara 12/03/98

Cesare Marchetti

IL DIRIGENTE
Architetto Pier Luigi Bessi

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente atto di concessione edilizia.

Carrara li 12/03/98

IL CONCESSIONARIO

[Firma del concessionario]

Prot.n. 18360/2555 Concessione Edilizia a titolo oneroso n.35/98 del 12/03/98.
Tecnico MARCHETTI
Amministrativo SOGGIA

Modello 4/94.
Istruttoria 407/97